

**sentenza 11 gennaio 2024 n. 11**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA**

**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 11/01/2024 ha pronunciato e pubblicato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2173/2021 promossa

DA

COMUNE DI ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CELOTTO ALFONSO, giusta procura in atti

-ricorrente

CONTRO

... FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'Avv. ... SIMONE, giusta procura in atti - resistente

Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 364/2021

dando lettura dei presenti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Oggetto della presente opposizione è la domanda di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 364/21 emesso dal Tribunale di ... il 19.07.2021 e notificato il 23.07.2021, con il quale è stato ingiunto al Comune di ... opponente di pagare in favore dell'Avv. ... la complessiva somma di €4590,00 per compensi professionali di cui alla notula n. 7/2020, oltre interessi legali e spese di lite.

In via preliminare, il Comune opponente ha dedotto l'insussistenza dei requisiti di certezza e di esigibilità del credito oggetto di ingiunzione. Nel merito, il Comune di ..., nel richiamare l'art. 9, comma 7 del DL n. 90/2014 (conv. con mod. in L. n. 114/2014) e il superamento del tetto retributivo fissato dall'art. 13, commi 3 e 5, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, ha evidenziato che i compensi professionali di cui alla notula n. 7/2020, in quanto relativi alla competenza dell'anno 2020, non erano liquidabili in favore della parte opposta per il divieto di superamento del tetto economico individuale complessivo di competenza dell'anno 2020 pari ad € 94.592,20. Il Comune opponente ha quindi specificato che, ai fini della determinazione del menzionato tetto economico individuale complessivo, dovevano restare esclusi i compensi professionali come espressamente stabilito dal Regolamento dell'avvocatura Comunale.

Ha pertanto concluso chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, la riduzione dei relativi importi.

L'Avv. ..., nel costituirsi in giudizio, con ampia e articolata memoria, ha dedotto: -che il nuovo Regolamento dell'Avvocatura comunale, forniva una interpretazione del tutto restrittiva dei criteri finalizzati ad individuare l'importo del trattamento economico complessivo fissato dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014;

-che infatti, con l'art. 13, comma 5, del Nuovo Regolamento dell'Avvocatura, il Comune di ... aveva operato una interpretazione irragionevole ed illogica del predetto disposto normativo, in quanto i compensi professionali erano stati espressamente esclusi dalle "voci" che compongono il trattamento economico complessivo annuale dell'Avvocato Dirigente;

-che tale disposizione regolamentare aveva dunque realizzato una illegittima interpretazione in peius del dettato della norma primaria;

-che, poiché i compensi professionali fanno parte della retribuzione ordinariamente spettante all'Avvocato dipendente di un Ente pubblico e che la norma di cui all'art. 9 DL cit. discorre di "trattamento economico complessivo", non vi era ragione alcuna per non ricompendervi pure gli onorari professionali;

- che, egli, nell'anno 2020 aveva raggiunto un trattamento economico complessivo pari ad €197.625,03 comprensivo dei compensi professionali, onde gli importi indicati nella predetta notula n. 7/2020 non superavano il tetto previsto;

Ha quindi concluso chiedendo – previa disapplicazione dell'art. 13 comma 5 del Nuovo Regolamento dell'Avvocatura del Comune di ... (nella parte in cui esclude dal computo del trattamento economico complessivo i compensi professionali) e del CDI stralcio per il personale togato dirigente e non del 15.4.2019 e 18.04.2019 – il diritto a percepire i compensi professionali di cui alla notula n. 7/2020 con conferma del Decreto ingiuntivo opposto.

In via subordinata ha chiesto di "accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Francesco ... a percepire i compensi professionali di cui alla notula n. 7/2020, ritenendo la esclusione prevista dall'art. 13, comma 5, del vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale di ... limitato ai soli compensi percepiti nell'annualità di riferimento alle sole ipotesi di condanna delle parti soccombenti al pagamento delle spese di giudizio, successivamente recuperate, con conseguente conferma integrale dell'emanato Decreto Ingiuntivo n. 364/2021"

In via di ulteriore subordine parte opposta ha formulato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 7, del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nonché la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90, convertito in Legge n. 114/2014, per violazione degli artt. 3, 23, 42, 97 e 117 comma 1 della Costituzione, in riferimento all'art. 1 del Primo Protocollo Aggiuntivo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

All'udienza del 25.05.2023 parte opposta in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2022, ha rinunciato alla domanda spiegata in via subordinata.

All'odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc – la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione

1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché in virtù del principio della "ragione più liquida" (cfr. cass. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.

2. L'opposizione è infondata e va rigettata.

3. Il Comune di ... eccepisce anzitutto l'insussistenza dei requisiti di certezza e di esigibilità previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo opposto.

3.1 Occorre innanzitutto evidenziare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo – che introduce un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa vantata -, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto.

In ragione di ciò, l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, deve avere il contenuto della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., essendo la stessa finalizzata a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda.

In altre parole, quindi, il debitore opponente deve dedurre tutti quei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, allegando elementi precisi idonei a contestare la pretesa creditoria.

Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che "per prova scritta – ai sensi dell'art. 633 c.p.c. – deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato" (cfr. Cass. civile, sez. Iav, 13 febbraio 2009, n. 3646).

3.2 Nel caso di specie, è incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro e l'attività professionale espletata dall'avv. ... in favore del Comune di ... dal 1.3.1982 al 29.02.2020 con qualifica di Dirigente Coordinatore del Servizio Avvocatura Comunale; lo stesso Avvocato ha documentato il proprio credito attraverso l'allegazione dell'incarico conferito con la delibera della GM n. 281 del 27.05.2014 per la costituzione nel giudizio di Appello dinanzi al Consiglio di Stato promosso contro l'Ente e definito con Decreto presidenziale n. 309 del 13/02/2020 di estinzione del giudizio per perenzione dell'interposto appello e della notula n. 7/2020 portante l'importo di €4.590,00(cfr. doc. n. 7, 10, 11 e 12 all.ti al fasc.lo monitorio)

Pertanto, il ricorrente-opposto (attore in senso sostanziale) ha fornito adeguata asseverazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata.

3.3. Giova poi ulteriormente precisare che anche le pronunce con cui si dichiara l'estinzione del giudizio per perenzione (come nella specie), rinuncia al ricorso o altro (es. inattività delle parti per mancata prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto), comportano sempre una definizione della vertenza in senso favorevole all'Ente poiché accomunate dalla circostanza che, in tali casi, il ricorrente ha desistito dal ricorso, proprio per l'attività sin lì prestata dall'avvocatura (cfr. in termini Trib. Frosinone, Sentenza n. 620/2022 del 22-06-2022) Si ritiene infatti che le suddette pronunce di rito presuppongono

da un lato la definizione della controversia, dall'altro l'espletamento di un'attività da parte del legale dell'ente.

Pertanto, sul presupposto che tale decreto di perenzione è idoneo a definire la controversia in esame, e che si tratta di una definizione favorevole all'Ente, il compenso richiesto è (in linea generale) dovuto.

Sul punto, invero, osserva il Tribunale che in ordine al concetto di "provvedimento favorevole per l'ente" e di "sentenza", la Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il termine "sentenza" va inteso nel senso di "provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, e dunque anche se tale provvedimento sia emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto" (Cass. sez. II, 22/10/2013, n. 23955; cfr. ex plurimis, Cass., S.U., n. 3816/2005 e Cass n. 27127/2014).

L'eccezione preliminare deve pertanto essere rigettata.

4. Chiarito ciò, occorre ora accertare se, come eccepito dal Comune di ..., l'avv. ... avesse diritto o meno a chiedere l'importo di €4.590,00 di cui alla notula n. 7/20 a titolo di compensi professionali maturati per l'attività difensionale espletata.

Il Comune di ... sostiene infatti che i compensi professionali di cui alla predetta notula, in quanto relativi alla competenza dell'anno 2020, non sono liquidabili per il divieto di superamento del tetto individuale del predetto anno, fissato in € 94.592,20; specifica infatti che l'Avv. ... aveva già ricevuto in suo favore, a titolo di compensi di competenza 2020, la somma complessiva di € 94.592,20, cioè un importo pari al suo tetto economico individuale in virtù dell'art. 13, commi 3 e 5, del Regolamento dell'avvocatura (cfr. nota prot. n. 117813 del 29.10.2020, doc. n. 13 all.to al ricorso) che esclude dalla suddetta determinazione i compensi professionali.

Parte opposta, al contrario, deduce la illegittimità dell'art. 13 comma 5 del Regolamento dell'Avvocatura del Comune di ... nella parte in cui esclude dal computo del trattamento economico complessivo i compensi professionali, in violazione dell'art. 9 comma 7 del DL 90/2014, chiedendone dunque la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 comma 1 del d.lgs. 165/2001.

5. Ciò premesso, la questione interpretativa di cui si discute in causa è se, per valutare il rispetto del limite del trattamento economico complessivo, si debba o meno tener conto anche dei compensi professionali.

5.1 Occorre allora prendere le mosse dall'art. 9 D.L. 90/2014, conv. nella L. 114/2014, che disciplina i compensi professionali degli avvocati dipendenti di enti pubblici (oltre agli Avvocati dello Stato) il quale espressamente stabilisce:

"1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. (.omissis..)

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella

misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale. (...omisis...).

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. (..)"

5.2 Ebbene, il tenore letterale della surrichiamata disposizione normativa è chiaro e fa riferimento alla retribuzione percepita dall'avvocato dipendente nella sua interezza, ivi compresi i compensi professionali.

Sul punto, infatti, ritiene il Tribunale di condividere le cadenze argomentative espresse in materia dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa secondo cui "il fatto che il legislatore, all'art. 9, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014 abbia utilizzato proprio la locuzione "trattamento economico", per di più rafforzata dall'aggettivo "complessivo", non lascia davvero spazio ad alcun dubbio sul fatto che in esso vadano ricompresi anche gli onorari.

Viceversa, qualora il legislatore avesse inteso far riferimento solo ad una porzione del trattamento economico dell'avvocato dipendente avrebbe ben potuto, meglio dovuto, utilizzare una differente locuzione (ad esempio quella di trattamento economico fondamentale), o, ancora, fare riferimento ad altre nozioni specifiche quali quelle di "retribuzione ordinaria" o "stipendio tabellare"; in alternativa avrebbe ancora potuto espressamente escludere i compensi professionali dalla nozione di trattamento economico rilevante ai fini della determinazione del tetto" (cfr. in termini C. App. Milano, sentenza n. 1136/2021; ma vedi altresì Parere Corte dei Conti sez. reg. Abruzzo n. 166/2021/PAR; Trib. Salerno n. 1077/2023; Trib. Milano sentenza n. 1321/2023).

Alla luce di tale intendimento ermeneutico deve allora ritenersi che l'art. 13 comma 5 del Regolamento dell'Avvocatura comunale (approvato con deliberazione n. 148 del 16.05.2019 e delibera Consiliare n. 39 del 2.07.2019) secondo cui "Per trattamento economico complessivo deve intendersi la somma tra il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima mensilità, indennità integrativa speciale se prevista, retribuzione di anzianità se prevista etc.) e il trattamento economico accessorio di qualunque natura, fissa o

continuativa, esclusi i compensi professionali” è in contrasto con il tenore letterale della surrichiamata disposizione normativa, la quale invece come visto, fa riferimento alla retribuzione percepita dall’avvocato dipendente nella sua interezza, ivi compresi i compensi professionali.

Ne discende che la suddetta norma regolamentare unitamente alla correlativa parte oggetto del contratto decentrato integrativo stralcio per il personale togato dirigente e non dirigente del Comune di ... (sottoscritto in data 15.04.2019 e 18.04.2019 all’esito dell’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 129 del 18.04.2019), devono giudicarsi in contrasto con la norma primaria e vanno pertanto disapplicati ex art. 63 comma 1 dlgs 165/2001

6. Sulla scorta di quanto sin qui argomentato il trattamento economico complessivo maturato dall’Avv. ... nell’anno 2020 al fine della liquidazione degli importi indicati nella notula n. 7/2020 non può essere individuato, come eccepito dal Comune di ... in €94.592,20 in quanto in esso non sono computati i compensi professionali maturati dallo stesso avvocato nell’anno 2020. Ne discende che già solo per tale ragione il compenso calcolato nella suddetta notula risulta evidentemente dovuto.

In ogni caso, dalla documentazione allegata alla memoria difensiva e non contestata dall’Ente, risulta che l’avv. ... nell’anno 2020, ha percepito a titolo di retribuzione, comprensiva degli onorari professionali, la complessiva somma di €197.625,03, di cui €118.622,73 liquidati del Comune di ..., ed €79.002,30 liquidati dall’INPS (cfr. Doc. n. 15 e 16 all.ti alla memoria difensiva).

Ne consegue, che per la suddetta annualità, poiché l’Ente ha pacificamente liquidato in favore dell’Avv. ... – al netto dei compensi professionali – il trattamento economico pari ad €94.592,20 (cfr. delib n. 206/2020, n. 207/2020, n. 780/2020, n. 781/2020, n. 26/2021 n.488/2021 in atti), la somma portata dal decreto ingiuntivo qui opposto di €4590,00, deve ritenersi dovuta in suo favore, in quanto non eccedente il tetto economico individuale complessivo di competenza anno 2020 pari, come detto, ad €197.625,03 (trattamento economico complessivo maturato dall’avv. ... e limite richiesto dal comma 7 dell’art. 9).

Parimenti neppure il tetto da stanziamento, pari ad €240.000,00 come indicato nell’art. 13, comma 3 del Regolamento dell’avvocatura comunale, risulta superato.

7. Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, l’opposizione si presenta infondata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 364/2021. Assorbite le ulteriori questioni.

8. Le spese di lite della presente fase si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 147/2022 in considerazione del valore della causa (€1100/€5.200) e dell’attività processuale svolta (in assenza di attività istruttoria) e con applicazione dei valori tariffari minimi dovranno essere poste a carico del Comune di ... opponente in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:

1) disapplica l’art 13, comma 5 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale di ... nella parte in cui prevede l’esclusione dei compensi professionali dal computo del trattamento annuo complessivo nonché la correlativa parte oggetto del contratto decentrato integrativo per il personale togato dirigente e non dirigente del Comune di ... (sottoscritto in data 15.04.2019 e 18.04.2019 all’esito dell’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva di cui alla

Deliberazione di Giunta Municipale n. 129 del 18.04.2019), per contrasto con l'art. 9, commi 1 e 7 del DL 90/2014 e, per l'effetto, rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 364/2021 emesso dal Tribunale di ..., che va dichiarato definitivamente esecutivo;

2) condanna il Comune di ... – in persona del l.r.p.t. -, a rifondere in favore dell'opposto le spese di lite che liquida in complessivi €1.030,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge

..., 11/01/2024

Il Giudice

dott.ssa Simona Marotta